

## Particolarità nell'applicazione del DPR 462/01

### Ambito di applicazione del DPR 462/01

Sono soggette all'applicazione del DPR 462/01 soltanto le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, dove operano comunque lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi di quanto previsto nello stesso D.Lgs. 81/2008 (compreso il "telelavoro").

In particolare non rientrano in pratica nel campo di applicazione del DPR 462/01:

- le attività escluse dal D.Lgs. 81/2008;
- gli impianti telefonici (DPR 323/56);
- gli impianti regolamentati da apposite procedure non specificatamente abolite dal DPR 462/01 e dal D.Lgs. 81/2008 (ad esempio gli impianti di terra di produttori e distributori di energia elettrica, per i quali non è stato abolito il Mod. O di verifica previsto nel DM 12.09.1959);
- gli impianti di terra non specificatamente utilizzati per la protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito di alimentazione (ad esempio impianti di messa a terra per la protezione catodica).

Per impianto di terra si intende il principale componente del sistema di protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito di alimentazione.

Per dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche si intendono LPS o SPD atti a proteggere le strutture e gli edifici dalla fulminazione; a differenza di quanto avveniva in regime di omologazione da parte dell'ISPESL (DM 12.09.1959 e DM 519/93) sono soggetti alle verifiche ISPESL di cui al DPR 462/01 soltanto le strutture e gli edifici "non autoprotetti", in base alle vigenti norme CEI EN 62305/1-4 (CEI 81-10/1-4) già in vigore dal 1° febbraio 2007.

### Formalizzazione della messa in esercizio di un impianto di terra o di un LPS

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro formalizza la messa in esercizio (fatta dallo stesso, precedentemente) inviando la dichiarazione di conformità dell'impianto all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti (in Sicilia attualmente l'ARPA non si occupa di tali problematiche).

Nella Regione Sicilia la dichiarazione di conformità, in originale o copia conforme all'originale, deve essere inviata all'ISPESL ed alla AUSL unitamente all'apposito modello pubblicato come allegato alla Circolare

Assessorato della Sanità n.1108 del 21.03.2003 “Linee guida e di indirizzo per l’attuazione nella Regione Sicilia del D.P.R. 462/01”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21/2003.

Tale modello, che contiene tutti i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura nella Regione Sicilia, deve essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro.

Nel vigente tariffario ISPESL (Decreto 7 luglio 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n. 165 del 18.07.2005 ed in vigore dal 19.07.2005) è inoltre stabilito che per ogni dichiarazione di conformità, presentata all’ISPESL ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. 462/01, è dovuto un contributo forfettario, da versare mediante bollettino di C/C, pari a 30,00 €.

Tale contributo è finalizzato alla formazione ed alla gestione dell’anagrafe delle dichiarazioni di conformità, necessaria per l’organizzazione del procedimento di selezione dei controlli a campione.

### **Precisazioni in merito alle dichiarazioni di conformità**

In relazione all’impianto di terra, nella maggior parte dei casi, si deve fare riferimento alla dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata in base alla legge 46/90 e/o al DM 37/2008.

Non devono essere presentati gli allegati obbligatori alle dichiarazioni di conformità (progetto, relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati, schemi di impianto, certificato riconoscimento requisiti tecnico-professionali), ma questi dovranno comunque essere messi a disposizione del verificatore presso il luogo di installazione.

Per gli impianti di messa a terra non soggetti all’applicazione della legge 46/90 e del DM 37/2008, la dichiarazione di conformità alla legge 46/90 o al DM 37/2008 è sostituita da una dichiarazione di verifica dell’impianto e di installazione “a regola d’arte” (ai sensi della legge 1 marzo 1968 n. 186), rilasciata dall’installatore su specifica richiesta del committente (denominata anche da alcuni dichiarazione “volontaria”).

All’atto del ricevimento delle dichiarazioni di conformità, i Dipartimenti ISPESL provvedono a:

- ◆ controllarne la completezza formale;
- ◆ rilasciare, in caso positivo, ricevuta dell’avvenuta consegna soltanto se la stessa avviene a mano.

Si precisa che l’ISPESL non è tenuto a rilasciare alcuna ricevuta se la consegna avviene per posta (prova dell’avvenuta consegna in tal caso è fornita dal timbro o firma apposti dall’ISPESL sull’eventuale ricevuta di ritorno).

Ad ogni modo il Dipartimento ISPESL di Palermo invia per posta, a tutti gli utenti che hanno trasmesso (in qualunque modo) dichiarazioni di conformità formalmente corrette, una comunicazione che riporta il numero identificativo ISPESL dell’impianto; tale comunicazione funge anche da attestazione di avvenuta consegna all’ISPESL della dichiarazione di conformità.

### **Verifiche a campione da parte dell’ISPESL**

L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all'ASL o all'ARPA (Ufficio vigilanza, ai sensi della circolare ISPESL n. 13/2004).

Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
- b) tipo di impianto soggetto a verifica;
- c) dimensioni dell'impianto.

Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

### **Verifiche periodiche e soggetti abilitati**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare regolare manutenzione agli impianti; tale principio generale è stabilito anche nel D.Lgs. 81/2008.

Le verifiche periodiche hanno proprio lo scopo di controllare le condizioni di manutenzione dell'impianto e sono indipendenti dalle verifiche a campione effettuate dall'ISPESL.

I soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sono:

- ASL
- ARPA (attualmente non in Sicilia)
- Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive

La periodicità delle verifiche periodiche, per gli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche è riassunta nella seguente tabella:

<i>Tipologia impianto</i>	<i>Periodicità</i>
Cantieri	2 anni
Locali adibiti ad uso medico	2 anni
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio	2 anni
Altri impianti	5 anni

Tale periodicità deve essere conteggiata a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

### **Differenze tra verifiche a campione e verifiche periodiche**

E' bene precisare che ai sensi:

- ◆ del parere Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL n. 010678 del 16.12.2003;
- ◆ del parere espresso dal Gruppo di Lavoro ISPESL "Criteri per il controllo a campione degli impianti di terra e scariche atmosferiche – DPR 462/01", riunitosi a Roma in data 13-14.03.2006;
- ◆ del parere Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL n. A00-09/0000947/06 del 16.03.2006;
- ◆ dell'ulteriore parere espresso dal Gruppo di Lavoro ISPESL "Criteri per il controllo a campione degli impianti di terra e scariche atmosferiche – DPR 462/01", riunitosi a Roma in data 23.02.2007;

l'ISPESL debba comunque effettuare la prima verifica a campione anche se l'impianto sia stato verificato da ASL o Organismo Abilitato. Ciò in quanto il compito di verifica a campione, assegnato all'ISPESL, non è delegabile ad altra struttura, sia essa ASL o Organismo Abilitato, autorizzati solo all'effettuazione delle verifiche periodiche.

Infatti le verifiche a campione ISPESL e le verifiche periodiche condotte dalle AUSL/ARPA o dagli organismi privati sono sostanzialmente differenti, pur essendo condotte sullo stesso impianto con analoghe metodologie tecniche.

In particolare le verifiche a campione ISPESL riguardano le condizioni di installazione dell'impianto di terra e/o dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, mentre le verifiche periodiche interessano invece le condizioni di manutenzione degli stessi impianti.

### **Verifiche straordinarie**

Le verifiche straordinarie devono essere richieste dal datore di lavoro ed effettuate nei casi di:

- Esito negativo della verifica periodica
- Modifica sostanziale all'impianto
- Richiesta del datore di lavoro

I soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche straordinarie sono:

- ASL
- ARPA (attualmente non in Sicilia)
- Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive

E' quindi facoltà del datore di lavoro chiedere una verifica straordinaria dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

La verifica straordinaria effettuata su richiesta del datore di lavoro deve però essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti di impianto da verificare in maniera più puntuale (CEI 0-14).

### **Verifiche a campione ISPESL relative ad impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi con pericolo di esplosione**

Secondo l'art. 5 del DPR 462/01 (Capo II) l'omologazione di tali impianti, contrariamente a quanto prescritto per gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, è effettuata esclusivamente dalla AUSL/ARPA competente per territorio su tutti gli impianti elettrici denunciati ai sensi dello stesso DPR 462/01 (ex Mod. C, DM 12.09.1959).

In base alle Linee guida ISPESL è facoltà dei Dipartimenti ISPESL effettuare la verifica a campione dell'impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi con pericolo di esplosione congiuntamente all'omologazione dell'impianto elettrico da parte della ASL/ARPA.

In caso di indisponibilità della ASL/ARPA i Dipartimenti ISPESL sono autorizzati a soprassedere alle verifiche a campione (anche oltre il termine dei 24 mesi dalla data di invio della dichiarazione di conformità) sino all'avvenuta omologazione dell'impianto elettrico da parte della ASL/ARPA.

### **Variazioni relative agli impianti**

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA:

- la cessazione dell'esercizio;
- le modifiche sostanziali preponderanti;
- il trasferimento o spostamento degli impianti.